



Centrale Unica di Committenza Penisola Sorrentina  
Comuni di Massa Lubrense, Piano di Sorrento, Sant'Agnes e Sorrento  
Ente capo-fila: Comune di Sorrento  
Piazza Sant'Antonino n° 1/14 – 80067 – Sorrento (Na)  
Codice Anagrafe Unica Stazione Appaltante 0000550842

Al Dirigente del 1° Dipartimento del Comune di Sorrento

Dott. Antonino Giammarino

[dirigente1dip@pec.comune.sorrento.na.it](mailto:dirigente1dip@pec.comune.sorrento.na.it)

Al Funzionario Responsabile dei servizi sociali

Dott.ssa Maria Elena Borrelli

[psz@pec.comune.sorrento.na.it](mailto:psz@pec.comune.sorrento.na.it)

Piano Sociale di Zona N 33

Al Segretario Generale del Comune di Sorrento

Dott.ssa Elena Inserra

[segretario.generale@pec.comune.sorrento.na.it](mailto:segretario.generale@pec.comune.sorrento.na.it)

Al Segretari Comunali/Generali dei Comuni associati:

Dott. Costabile Valerio del Comune di Massa Lubrense

[segretario.massalubrense@pec.it](mailto:segretario.massalubrense@pec.it)

Dott.ssa Loredana Lattene del Comune di Sant'Agnes

[segretariocomunale.santagnello@asmepec.it](mailto:segretariocomunale.santagnello@asmepec.it)

Dott. Michele Ferraro del Comune di Piano di Sorrento

[protocollo@pec.comune.pianodisorrento.na.it](mailto:protocollo@pec.comune.pianodisorrento.na.it)

Agli Ill.mi Signori Sindaci:

Lorenzo Balducelli (Massa Lubrense) [protocollo.massalubrense@pec.it](mailto:protocollo.massalubrense@pec.it);

Giuseppe Cuomo (Sorrento) [mayer@comune.sorrento.na.it](mailto:mayer@comune.sorrento.na.it);

Vincenzo Iaccarino [settore1@pec.comune.pianodisorrento.na.it](mailto:settore1@pec.comune.pianodisorrento.na.it);

Piergiorgio Sagristani [sindaco.santagnello@asmepec.it](mailto:sindaco.santagnello@asmepec.it);

nonché, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, ai referenti dei Comuni di :

➤ Massa Lubrense:

All'attenzione del Geom. Francesco Persico: [lavoripubblici.massalubrense@pec.it](mailto:lavoripubblici.massalubrense@pec.it)

All'attenzione del Sig. Aniello Mazza: [ecology@comune.massalubrense.na.it](mailto:ecology@comune.massalubrense.na.it);

➤ Sant'Agnes

All'attenzione dell' Ing. Antonio Provisiero: [llpp.santagnello@asmepec.it](mailto:llpp.santagnello@asmepec.it) e/o  
[ing762002@libero.it](mailto:ing762002@libero.it);

➤ Piano di Sorrento, All'attenzione

del Geom. Amodio Michele: [settore7@comune.pianodisorrento.na.it](mailto:settore7@comune.pianodisorrento.na.it)

del Geom. Dario Pappalardo: [dario.pappalardo@comune.pianodisorrento.na.it](mailto:dario.pappalardo@comune.pianodisorrento.na.it);

⇒ All'attenzione della collega Russo Ida addetta alla pubblicazione sul sito del Comune di Sorrento: [info@comune.sorrento.na.it](mailto:info@comune.sorrento.na.it)



OGGETTO: Commissione giudicatrice relativa all'affidamento finalizzato all'individuazione di un partner attuativo per il progetto Home Care Premium 2017 (con eventuali proroghe e/o integrazioni) C.I.G. n. 7124024295.

Tematiche varie.

Il Dirigente del 1° Dipartimento del Comune di Sorrento, Dott. Antonino Giammarino, in qualità di Coordinatore per la Selezione di cui all'oggetto, ha richiesto a quest'Aggregazione di conoscere, se tra i referenti assegnati all'ufficio associato dai Comuni aderenti alla Centrale Unica di Committenza della Penisola Sorrentina (C.U.C.P.S.), vi siano soggetti con specifiche professionalità e competenze possedute in relazione al contenuto della gara da espletare, a norma di quanto prescritto dall'art. 7 comma 4 – Modalità operative della C.U.C. – del Regolamento comunale per la disciplina della Centrale di Committenza "Penisola Sorrentina", al fine di poter provvedere alla designazione dei due membri non presidenti.

Si aggiunge a solo titolo informativo che:

- a) nel caso di specie si tratta di una procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- b) Il termine per la ricezione della domanda di partecipazione e delle offerte è il 04/09/2017 alle ore 12.00;
- c) Il termine di insediamento della commissione è il 18/09/2017 alle 10.00.

In relazione al rappresentato quesito si fa presente che, da quanto risulta, i referenti di ogni Comune associato sono i seguenti:

Comune di Sorrento: Dott. Aniello Cacace (ente capo-fila);

Comune di Sant'Agnello e Massa Lubrense: Ing. Antonio Provisiero;

Comune di Massa Lubrense: Geom. Francesco Persico, per i lavori; Funzionario Aniello Mazza, per i servizi e le forniture;

Comune di Piano di Sorrento: in alternativa tra di loro i due referenti sono: Geometra Amodio Michele e Geometra Dario Pappalardo.

Da quanto sopra si evince e si desume che i referenti dei vari Comuni da ritenersi riconducibili all'Ufficio associato della Centrale Unica di Committenza hanno, per lo più, precipue professionalità di matrice tecnica o di servizi in generale e non servizi sociali.

Sulla scorta di tale constatazione, valida come principio generale, la presente viene comunque inviata anche ai vari Segretari dei Comuni associati, affinché ognuno di essi, nell'ambito delle loro specifiche conoscenze – per forza di cose più approfondite - del proprio apparato, possano fornire, in tempi ragionevolmente brevi, ove e sempre se lo ritengano utile, un contributo aggiuntivo di segnalazione di possibili risorse pertinenti alla finalità di cui in trattazione.

Anche ciascun referente è invitato a segnalare la propria disponibilità qualora abbia conseguito una propria esperienza – diversamente da quanto sopra opinato - nel settore dei servizi sociali ed essere quindi utile, nello spirito di servizio, alla causa comune.

Si ringrazia tutti coloro che avranno cura di rappresentare, nei termini utili allo svolgimento della procedura di nomina della commissione la disponibilità di soggetti esperti da segnalare eventualmente e direttamente al Dirigente del 1° Dipartimento Dott. Giammarino Antonino e per conoscenza a quest'ufficio, ai fini della pertinente registrazione e qualora dovessero sorgere, in futuro, analoghe esigenze. La segnalazione in ordine alla disponibilità deve essere effettuata necessariamente nel periodo intercorrente tra il 5.9.2017 compreso ed il 12.09.2017 dal momento che occorre tener presente che vi sono due elementi da considerare; il primo è che la nomina della commissione giudicatrice deve avvenire dopo il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte mentre il secondo elemento è quello poi di consentire nell'arco temporale che va dal 13.09.2017 al 18.09.2017 la predisposizione ed ufficializzazione della determina di costituzione della commissione di gara.

Per pura economia degli atti, l'occasione è propizia, sia pure indipendente e non legata al tema della presente, per segnalare tutto quanto segue:

1°) Le linee guida ANAC n° 3 di cui alla deliberazione del Consiglio dell'Autorità n° 1096 del 26.10.2016 specificano che il controllo della documentazione amministrativa, è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell'organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante.

Da tale assunto si trae dunque il nuovo orientamento che dovrebbe (deve) essere adottato per le procedure d'appalto caratterizzate dal criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, cioè, la netta separazione tra la procedura di prima fase concernente la verifica della documentazione amministrativa (Busta A) ad opera del RUP e quella della valutazione del progetto tecnico-qualitativo (Busta B) ad opera della Commissione Giudicatrice. Analogamente, seguendo le medesime indicazioni delle Linee Guida n° 3-2016, sempre nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, il RUP procede alla verifica della congruità delle offerte con il supporto della commissione giudicatrice nominata ex art. 77 della commissione giudicatrice;

2°) Allo scopo di agevolare il dinamismo operativo delle varie commissioni giudicatrici e/o dei semplici seggi di gara istituiti ad hoc da ogni stazione appaltante ma operanti in seno all'Ufficio della CUC, sarebbe il caso di nominare, nel momento in cui viene formata (nominata) la commissione anche il soggetto deputato alla funzione di Segretario con compiti ovviamente di verbalizzazione delle operazioni di gara; attività che, per forza di cose, richiede un impegno supplementare non indifferente per non gravare il peso dei lavori soltanto sui tre commissari - o cinque che siano - per la necessità della registrazione dei fatti di gara;



3°) In proposito e con l'occasione va ricordato che ogni qualvolta si provvede alla nomina della Commissione Giudicatrice, compreso il segretario della stessa, occorrerebbe o meglio occorre corredare la determina dei curriculum-vitae dei componenti in modo tale da pubblicare, ai sensi dell'articolo 29, comma 1 del decreto legislativo n° 50-2016 e ss. mm. e ii. sul sito della CUC ed anche nella rispettiva sezione dell'Amministrazione Trasparente della singola stazione appaltante sia la determina sia i curricula dei suoi membri e, ciò, per evitare eventuali vizi procedurali.

Per tale motivo, anche al fine di semplificare e rendere più snello il lavoro e, soprattutto, renderlo efficace dal punto di vista amministrativo, ogni responsabile dell'appalto, procederà, direttamente e per conoscenza a quest'Ufficio CUC, a trasmettere la determina di costituzione della commissione unitamente ai curriculum-vitae dei componenti il seggio all'Ufficio del Comune di Sorrento deputato alla pubblicazione nel BOX della CUC, al seguente indirizzo: [info@comune.sorrento.na.it](mailto:info@comune.sorrento.na.it).

Va da sé ricordare che ogni componente della Commissione non dovrà avere motivi ostativi all'assunzione di tale funzione (articolo 35 bis del D. Lgs.165/2001, articolo 51 del codice di procedura civile) incompatibilità o comunque conflitti di interesse (articolo 42 del decreto legislativo n° 50-2016 ed articolo 7 del DPR 62-2013); 4°) che vi è, a distanza della sperimentazione di un anno ormai della CUC, la necessità di un aggiornamento del regolamento comunale disciplinante il funzionamento della medesima aggregazione, che deve essere opportunamente adeguato alle disposizioni del nuovo codice appalti ed al suo decreto correttivo al fine di armonizzare l'intero impianto di livello regolamentare con le disposizioni del Codice appalti, delle linee guida nel frattempo emanate e dei decreti ministeriali attuativi ad oggi presenti;

5°) Nelle more di tale adeguamento si fa presente che i disciplinari di gara alcune volte prevedono che la garanzia del due per cento vada intestata alla stazione appaltante interessata dall'intervento oltre alla Centrale Unica di Committenza; al fine di uniformare il comportamento di ciascun attore di ogni stazione appaltante, nel silenzio della disposizione regolamentare, si ritiene – ove si voglia condividere tale orientamento - che la formula più idonea sia quella di far intestare la cauzione provvisoria alla stazione appaltante di volta in volta interessata dall'intervento e, per essa, alla Centrale Unica di Committenza della Penisola Sorrentina; e, ciò, anche perché, lo svincolo delle stesse avviene ad opera del soggetto che effettua l'aggiudicazione definitiva; probabilmente è questo l'unico modo per risolvere la questione dal momento che lo svincolo non potrebbe avvenire da parte della CUC (che è definita dall'articolo 3, comma 2.3, lettera i) del D. Lgs. n° 50-2016, amministrazione aggiudicatrice) quale soggetto non titolato; d'altra parte il comma 9 dell'articolo 93 allorché parla di svincolo della garanzia ai non aggiudicatari parla di "stazione appaltante";

6°) che, inoltre, si rappresenta la necessità che ciascun Comune, così come ha fatto il Comune di Sorrento con delibera di giunta municipale n° 219 del 21.07.2017 adottata, al più presto, qualora non già fatto, la propria regolamentazione anche al fine del (giusto ed equo) riconoscimento (sia pure tardivo) degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi del nuovo articolo 113 del Codice Appalti;

A tal fine, si **richiede espressamente** il riconoscimento dell'incentivo previsto per i compiti svolti dal personale addetto di questa centrale unica di committenza nell'espletamento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti (leggasi degli altri comuni), per una quota parte, come previsto dal comma 5 dell'articolo 113 non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

7°) Si fa presente ancora che quest'ufficio, in relazione al Comunicato ANAC del 2.8.2017 avente ad oggetto "Apertura dei termini per l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 3, comma 1 del DPCM 11.11.2014", sulla scorta di una non troppo chiara ed univoca definizione del riquadro della fattispecie considerata dal Comunicato stesso, nel dubbio, ha comunque effettuato la comunicazione di conferma della propria iscrizione all'AUSA della CUC, come da nota protocollo 37952 del 22.08.2017;

Si allega per maggiore ed immediata cognizione di tutto quanto sopra la seguente documentazione:

- Linee Guida n° 3-2016 – Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n° 1096 del 26.10.2016;
- Relazione Illustrativa e "bozza" aggiornata – non ancora varata – delle suddette Linee Guida n° 3-2016;
- Delibera di Giunta Municipale n° 219 del 21.07.2017 + relativo regolamento + Verbale del 4.4.2017;
- Articolo tratto dalla Rivista specializzata in materia di appalti "MediAppalti" del mese di Luglio 2017 avente titolo ""La nomina/constituzione della commissione di gara nel periodo transitorio" che può essere utile ai fini della composizione delle commissioni nel periodo transitorio (in attesa dell'Albo);
- Comunicato dell'ANAC DEL 2.8.2017 – Iscrizione dei soggetti aggregatori;
- Nota protocollo n° 37952 del 22.08.2017 con allegato attestato di iscrizione del 15.04.2016 della CUC Penisola Sorrentina all'Anagrafe Unica (AUSA);

I signori Segretari, qualora condividano l'iniziativa della presente, sono cortesemente pregati di riverberare, in ogni caso la presente, al più presto, all'attenzione dei vari altri soggetti coinvolti a vario titolo nelle tematiche sopra delineate, in primis dei propri Dirigenti e/o comunque delle figure apicali delle proprie strutture, inclusi i vari Responsabili dei servizi e/o RUP, in modo da omogeneizzare, nel prossimo futuro, per quanto possibile, l'azione amministrativa nei suoi aspetti più analitici e, comunque, nel suo complesso.

Sorrento, 28.08.2017 Il Referente della Centrale Unica di Committenza della Penisola Sorrentina  
del Comune di Sorrento quale Ente capo-fila

Dot. Aniello Cacace





*Autorità Nazionale Anticorruzione*

**Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti  
«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per  
l'affidamento di appalti e concessioni».**

Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016

## SOMMARIO

I. Indicazioni di carattere generale in materia di RUP, ai sensi dell'art. 213, comma 2, del codice dei contratti pubblici. ....	3
1. Ambito di applicazione .....	3
2. Nomina del responsabile del procedimento .....	3
3. Compiti del RUP in generale .....	4
II. Compiti specifici del RUP, requisiti di professionalità, casi di coincidenza del RUP con il progettista o il direttore dei lavori o dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 31, comma 5 del Codice dei contratti pubblici.....	5
4. Requisiti di professionalità del RUP .....	5
5. Compiti del RUP per i lavori, nelle fasi di programmazione, progettazione e affidamento.....	6
5.1. Indicazioni generali .....	6
5.2. Verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP .....	8
5.3. Valutazione delle offerte anormalmente basse .....	8
6. Compiti del RUP per i lavori nella fase di esecuzione.....	9
7. Requisiti di professionalità del RUP per appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi.....	11
8. Compiti del RUP per appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi.....	12
9. Importo massimo e tipologia di lavori per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori. ....	14
10. Importo massimo e tipologia servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell'esecuzione del contratto. ....	14
11. Responsabile del procedimento negli acquisti centralizzati e aggregati.....	15

- I. Indicazioni di carattere generale in materia di RUP, ai sensi dell'art. 213, comma 2, del codice dei contratti pubblici.

## 1. Ambito di applicazione

1.1. L'art. 31 individua le funzioni del RUP negli appalti di lavori, servizi e forniture e nelle concessioni. Le disposizioni in esso contenute si applicano anche alle stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza o che operano in aggregazione e, per espresso rinvio dell'art. 114, ai settori speciali (gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica). Disposizioni particolari sono, invece, previste per i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, per il caso di appalti di particolare complessità e per gli appalti di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, mentre la norma in esame non si applica alle stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni ed enti pubblici. Dette stazioni appaltanti sono tenute a individuare, secondo i propri ordinamenti e nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del Codice alla cui osservanza sono tenute.

## 2. Nomina del responsabile del procedimento

2.1. Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti, con atto formale del responsabile dell'unità organizzativa, nominano un RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Per gli affidamenti relativi a lavori, il RUP deve essere nominato prima del progetto di fattibilità tecnica ed economica e, nel caso di lavori non assoggettati a programmazione, contestualmente alla decisione di realizzare gli stessi. Per i servizi e le forniture, invece, il RUP deve essere nominato contestualmente alla decisione di acquisire i servizi e le forniture.

2.2. Il RUP, nell'esercizio delle sue funzioni, è qualificabile come pubblico ufficiale. Le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 42 del Codice, né dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, stante l'espresso divieto che la norma contiene in ordine all'assegnazione di tali soggetti agli uffici preposti, tra l'altro, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, anche con funzioni direttive, tenuto conto che le funzioni di RUP sono assegnate ex lege (art. 5, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241) al dirigente preposto all'unità organizzativa responsabile ovvero assegnate ai dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima (art. 31, comma 1, terzo periodo del Codice). Le funzioni di RUP devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal d.p.r. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione aggiudicatrice, nonché in osservanza delle specifiche disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dall'amministrazione. Il ruolo di RUP è, di regola, incompatibile con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice (art. 77, comma 4 del Codice), ferme restando le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza.

2.3. Il Responsabile Unico del Procedimento deve essere in regola con gli obblighi formativi di cui all'art. 7 D.P.R. 137/2012 "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma

dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”.

2.4. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice. Inoltre, nel caso di inadeguatezza dell'organico, il responsabile del procedimento propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento delle attività di supporto obbligatorio secondo le procedure e con le modalità previste dalla parte II, titolo I e titolo III, sez. II, capo III del Codice. Gli affidatari devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza. Gli affidatari dei servizi di supporto non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell'articolo 24, comma 7, del Codice. Alla stazione appaltante è data la possibilità di istituire una struttura stabile a supporto dei RUP e di conferire, su proposta di quest'ultimo, incarichi a sostegno dell'intera procedura o di parte di essa, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche.

2.5. Per i lavori e per i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario tecnico anche di qualifica non dirigenziale.

**Le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 42 del Codice, né dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35-*bis* del d.lgs. 165/2001.**

**Il ruolo di RUP è, di regola, incompatibile con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice (art. 77, comma 4 del Codice), ferme restando le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza.**

### 3. Compiti del RUP in generale

3.1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 31 e da altre specifiche disposizioni del Codice, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il RUP vigila sullo svolgimento delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento e provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

- II. Compiti specifici del RUP, requisiti di professionalità, casi di coincidenza del RUP con il progettista o il direttore dei lavori o dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 31, comma 5 del Codice dei contratti pubblici.

#### 4. Requisiti di professionalità del RUP per appalti e concessioni di lavori

4.1. Il RUP deve essere in possesso di specifica formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento, e deve aver maturato un'adeguata esperienza professionale nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento, alternativamente:

- a. alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell'ambito tecnico/amministrativo;
- b. nell'esercizio di un'attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese operanti nell'ambito dei lavori pubblici o privati;

4.2. Nello specifico, per quanto concerne gli appalti e le concessioni di lavori:

a) Per gli importi inferiori a 1.000.000,00 euro il RUP deve essere almeno in possesso di un diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni, ecc.), in possesso di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno dieci anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori.

b) Per gli importi pari o superiori a 1.000.000,00 di euro il RUP e inferiori alla soglia di cui all'art. 35 del Codice, deve essere in possesso di una laurea triennale in architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche o equipollenti, scienze naturali e abilitazione all'esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l'iscrizione al relativo Albo. In ogni caso deve possedere un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori. Possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP i tecnici in possesso di diploma di geometra/tecnico delle costruzioni purché in possesso di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno quindici anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori.

c) Per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all'art. 35 del Codice, il RUP deve essere in possesso di una Laurea magistrale o specialistica nelle materie indicate alla lettera b), abilitazione all'esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l'iscrizione al relativo Albo. Deve, inoltre, possedere un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori.

4.3. In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del Codice, a prescindere dall'importo del contratto, per i lavori particolarmente complessi, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lett. oo) del Codice, il RUP dovrà possedere, oltre ai requisiti di cui alla lettera c), la qualifica di Project Manager, essendo necessario enfatizzare le competenze di pianificazione e gestione dello sviluppo di specifici progetti, anche attraverso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione, e gli interventi finalizzati ad assicurare l'unitarietà dell'intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti, la qualità della prestazione e il controllo dei rischi.

**Il RUP è in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale commisurati alla tipologia e all'entità dei lavori da affidare. Per appalti di particolare complessità, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del Codice, il RUP deve possedere anche la qualifica di project manager.**

## 5. Compiti del RUP per i lavori, nelle fasi di programmazione, progettazione e affidamento

### 5.1. Indicazioni generali

**5.1.1.** I compiti fondamentali del RUP sono specificati all'art. 31, comma 4, per le varie fasi del procedimento di affidamento. Altri compiti assegnati al RUP sono individuati nel Codice in relazione a specifici adempimenti che caratterizzano le fasi dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto. Inoltre, per espressa previsione dell'art. 31, comma 3, il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal Codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

**5.1.2.** Nella fase di programmazione, il RUP formula proposte e fornisce dati e informazioni utili, oltre che al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, anche per la preparazione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici e dell'avviso di preinformazione, nelle fasi di affidamento, elaborazione e approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti e concessioni, in occasione del controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo, nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.

**5.1.3.** Il responsabile del procedimento:

- a) promuove, sovrintende e coordina le indagini e gli studi preliminari idonei a consentire la definizione degli aspetti di cui all'art. 23, comma 1, del Codice;
- b) promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica;
- c) svolge le attività necessarie all'espletamento della conferenza dei servizi, curando gli adempimenti di pubblicità delle relative deliberazioni e assicurando l'allegazione del verbale della conferenza tenutasi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base delle procedure di appalto di progettazione ed esecuzione e di affidamento della concessione di lavori pubblici;
- d) individua i lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomo e forestale, storico artistico, conservativo o tecnologico accertando e certificando, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, l'eventuale presenza, negli interventi, delle seguenti caratteristiche:
  1. utilizzo di materiali e componenti innovativi;
  2. processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa;
  3. esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;
  4. complessità di funzionamento d'uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

5. esecuzione in ambienti aggressivi che, come tali, siano capaci di provocare malattie o alterazioni morbose a uomini e animali o di distruggere e danneggiare piante e coltivazioni;
  6. necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;
  7. complessità in relazione a particolari esigenze connesse a vincoli architettonici, storico-artistici o conservativi;
  8. necessità di un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica;
- e) per la progettazione dei lavori di cui al punto precedente fornisce indirizzi, formalizzandoli in apposito documento, in ordine agli obiettivi generali da perseguire, alle strategie per raggiungerli, alle esigenze e ai bisogni da soddisfare, fissando i limiti finanziari da rispettare e indicando i possibili sistemi di realizzazione da impiegare;
  - f) per la progettazione dei lavori, inoltre, verifica la possibilità di ricorrere alle professionalità interne in possesso di idonea competenza oppure propone l'utilizzo della procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee;
  - g) in relazione alle caratteristiche e alla dimensione dell'intervento, promuove e definisce, sulla base delle indicazioni del dirigente preposto alla struttura competente, le modalità di verifica dei vari livelli progettuali, le procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni delle attività di progettazione e la stima dei corrispettivi, da inserire nel quadro economico;
  - h) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, verificando che siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione e i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;
  - i) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel progetto di fattibilità tecnica ed economica;
  - j) effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, il rispetto dei limiti finanziari, la stima dei costi e delle fonti di finanziamento, la rispondenza dei prezzi indicati ai prezziari aggiornati e in vigore, e l'esistenza dei presupposti di ordine tecnico e amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;
  - k) svolge l'attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9 del Codice;
  - l) sottoscrive la validazione, facendo preciso riferimento al rapporto conclusivo, redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP è tenuto a motivare specificatamente;
  - m) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:
    1. l'avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, del progetto preliminare di fattibilità tecnico economica dell'intero lavoro e la sua articolazione per lotti;
    2. la quantificazione, nell'ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero lavoro;
  - n) propone all'amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare; nel caso di procedura competitiva con negoziazione e di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, promuove il confronto competitivo e garantisce la pubblicità dei relativi atti, anche di quelli successivi all'aggiudicazione;
  - o) convoca e presiede, nelle procedure ristrette e nei casi di partenariato per l'innovazione e di dialogo competitivo, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per l'illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso;

- p) richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, indicando se ricorrono i presupposti per la nomina di componenti interni o per la richiesta all'A.N.AC. di una lista di candidati, ai sensi dell'art. 77, comma 3 del Codice;
- q) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori e accerta sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, la sussistenza delle condizioni che giustificano l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni all'amministrazione aggiudicatrice;
- r) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, le situazioni di carenza di organico in presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate a soggetti esterni alla stazione appaltante;
- s) raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio dell'A.N.AC. gli elementi relativi agli interventi di sua competenza anche in relazione a quanto prescritto dall'articolo 213, comma 3, del Codice;
- t) raccoglie i dati e le informazioni relativi agli interventi di sua competenza e collabora con il responsabile della prevenzione della corruzione in relazione all'adempimento degli obblighi prescritti dall'articolo 1, comma 32, della legge n. 190/2012 s.m.i.

**Nella fase di programmazione, il RUP formula proposte e fornisce dati e informazioni utili al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali e di ogni altro atto di programmazione.**

## 5.2. Verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP

Il controllo della documentazione amministrativa, è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell'organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante. In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate

## 5.3. Valutazione delle offerte anormalmente basse

Nel bando di gara la stazione appaltante indica se, in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, la verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP e se questi, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, debba o possa avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 31, comma 9, del Codice, o di commissione nominata ad hoc. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, invece, la verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con il supporto della commissione nominata ex articolo 77 del Codice.

**Nella fase dell'affidamento, il RUP si occupa della verifica della documentazione amministrativa ovvero, se questa è affidata ad un seggio di gara istituito *ad hoc* oppure ad un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, esercita una funzione di coordinamento e controllo, e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.**

Nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, il RUP si occupa della verifica della congruità delle offerte. La stazione appaltante può prevedere che il RUP possa o debba avvalersi della struttura di supporto o di una commissione nominata *ad hoc*. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, il RUP verifica la congruità delle offerte con il supporto della commissione giudicatrice.

## 6. Compiti del RUP per i lavori nella fase di esecuzione

Il responsabile del procedimento:

- a) impartisce al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori. Autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori e svolge le attività di accertamento della data di effettivo inizio, nonché di ogni altro termine di realizzazione degli stessi;
- b) provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, a verificare che l'esecutore corrisponda alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso;
- c) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano;
- d) svolge, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento;
- e) assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il RUP, nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività;
- f) prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento formulate dagli operatori economici, quando tale piano sia previsto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) trasmette agli organi competenti dell'amministrazione aggiudicatrice, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all'allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;
- h) accerta, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, anche facendo ricorso al direttore dei lavori;

- i) predispone, con riferimento ai compiti di cui all'art. 31, comma 12 del Codice, un piano di verifiche da sottoporre all'organo che lo ha nominato e, al termine dell'esecuzione, presenta una relazione sull'operato dell'esecutore e sulle verifiche effettuate, anche a sorpresa;
- j) controlla il progresso e lo stato di avanzamento dei lavori sulla base delle evidenze e delle informazioni del direttore dei lavori, al fine del rispetto degli obiettivi dei tempi, dei costi, della qualità delle prestazioni e del controllo dei rischi. In particolare verifica: le modalità di esecuzione dei lavori e delle prestazioni in relazione al risultato richiesto dalle specifiche progettuali; il rispetto della normativa tecnica; il rispetto delle clausole specificate nella documentazione contrattuale (contratto e capitolati) anche attraverso le verifiche di cui all'art. 31, comma 12 del Codice;
- k) autorizza le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità anche su proposta del direttore dei lavori, con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende in conformità alle previsioni dell'art. 106 del Codice e, in particolare, redige la relazione di cui all'art., 106, comma 14, del Codice, relativa alle varianti in corso d'opera, in cui sono riportate le ragioni di fatto e/o di diritto che hanno reso necessarie tali varianti. Il RUP può avvalersi dell'ausilio del direttore dei lavori per l'accertamento delle condizioni che giustificano le varianti.
- l) approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;
- m) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l'appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
- n) ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dall'art. 107 del Codice;
- o) dispone la ripresa dei lavori e dell'esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indicare il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;
- p) in relazione alle contestazioni insorte tra stazione appaltante ed esecutore circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori, convoca le parti entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia;
- q) attiva la definizione con accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del Codice delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori e deve essere sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell'art. 208, comma 3 del Codice;
- r) propone la costituzione del collegio consultivo tecnico di cui all'art. 207 del Codice;
- s) propone la risoluzione o la modifica del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;
- t) rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e del subappaltatore, entro 7 giorni dalla ricezione del SAL da parte del direttore dei lavori, e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell'emissione del mandato di pagamento da parte della stazione appaltante, che deve intervenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento oppure dalla data di ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento qualora successiva alla data di rilascio del certificato di pagamento;

- u) all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità rilascia il certificato di pagamento ai sensi dell'art. 101, comma 4, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e del subappaltatore;
- v) rilascia all'impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori emesso dal direttore dei lavori;
- w) conferma il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori nei casi in cui la stazione appaltante non abbia conferito l'incarico di collaudo ai sensi dell'art. 102, comma 2, del Codice;
- x) trasmette all'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al titolo II, capo V, sez. I del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e di quelli di cui al titolo II, capo I e capo II del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, nonché dell'art. 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, entro sessanta giorni dalla deliberazione da parte della stessa sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori, la documentazione relativa alle fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto ed in particolare:
  1. il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi di pagamento con gli allegati documenti di svolgimento della spesa a essi relativa;
  2. la relazione dell'organo di collaudo e il certificato di collaudo;
  3. la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrali o giurisdizionali del contenzioso sulle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto di cui alla parte VI del codice;
- y) rilascia il certificato di esecuzione dei lavori entro 30 giorni dalla richiesta dell'esecutore, con le modalità telematiche stabilite dall'A.N.AC.

**Nella fase dell'esecuzione, il RUP, avvalendosi del direttore dei lavori, sovrintende a tutte le attività finalizzate alla realizzazione degli interventi affidati, assicurando che le stesse siano svolte nell'osservanza delle disposizioni di legge, in particolare di quelle in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, e garantendo il rispetto dei tempi di esecuzione previsti nel contratto e la qualità delle prestazioni.**

## 7. Requisiti di professionalità del RUP per appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi

**7.1.** Il RUP è in possesso di adeguata esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento, alternativamente:

- a) alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell'ambito tecnico/amministrativo;
- b) nell'esercizio di un'attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese.

**7.2.** Il RUP è in possesso di una specifica formazione professionale soggetta a costante aggiornamento, commisurata alla tipologia e alla complessità dell'intervento da realizzare. Le stazioni appaltanti devono inserire, nei piani per la formazione, specifici interventi rivolti ai RUP, organizzati nel

rispetto delle norme e degli standard di conoscenza Internazionali e Nazionali di Project Management, in materia di pianificazione, gestione e controllo dei progetti, nonché in materia di uso delle tecnologie e degli strumenti informatici.

### 7.3. Nello specifico:

a) Per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, il RUP è in possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto tecnico superiore al termine di un corso di studi quinquennale e un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture;

Per i servizi e le forniture pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, il RUP è in possesso di diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica e di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture. Possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP coloro che sono in possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto tecnico superiore al termine di un corso di studi quinquennale e un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno dieci anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture

b) Per appalti che rivestono particolare complessità, vale a dire che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, è necessario, il possesso del titolo di studio nelle materie attinenti all'oggetto dell'affidamento. Per gli acquisti attinenti a categorie particolari di prodotti o servizi (es. dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici) la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di anzianità di servizio ed esperienza di cui alle lettere a) e b), il possesso della laurea magistrale o quinquennale, di specifiche competenze e/o abilitazioni tecniche o dell'abilitazione all'esercizio della professione, se previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del Codice, a prescindere dall'importo del contratto, il RUP dovrà possedere, oltre ai requisiti già indicati nella presente lettera, la qualifica di Project Manager, essendo necessario enfatizzare le competenze di pianificazione e gestione dello sviluppo di specifici progetti, anche attraverso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione, e gli interventi finalizzati ad assicurare l'unitarietà dell'intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti, la qualità della prestazione e il controllo dei rischi.

**Il RUP è in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale commisurati alla tipologia e all'entità dei servizi e delle forniture da affidare. Per appalti di particolare complessità il RUP deve possedere un titolo di studio nelle materie attinenti all'oggetto dell'affidamento e, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del Codice, anche la qualifica di project manager.**

## 8. Compiti del RUP per appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi

8.1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 31, da altre specifiche disposizioni del Codice e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il RUP:

a) in ordine alla singola acquisizione, formula proposte agli organi competenti secondo l'ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice e fornisce agli stessi dati e informazioni:

1. nella fase di predisposizione ed eventuale aggiornamento della programmazione ai sensi dell'art. 31, comma 4, lett. a) Codice;
  2. nella fase di procedura di scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto;
  3. nella fase di monitoraggio dei tempi di svolgimento della procedura di affidamento;
  4. nelle fasi di esecuzione e verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali;
- b) svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, fermo restando quanto previsto al punto 9.1;
- c) nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice, in base all'articolo 31, comma 3, del codice:
1. predisporre o coordina la progettazione di cui all'articolo 23, comma 14, del Codice, curando la promozione, ove necessario, di accertamenti e indagini preliminari idonei a consentire la progettazione;
  2. coordina o cura l'andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione del bando di gara relativo all'intervento;
- d) richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- e) svolge, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, acquisendo e fornendo all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice, per gli atti di competenza, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;
- f) autorizza le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende, nei limiti fissati dall'art. 106 del Codice;
- g) compie, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- h) svolge, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti;
- i) provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio dell'A.N.A.C. degli elementi relativi agli interventi di sua competenza e collabora con il responsabile della prevenzione della corruzione anche in relazione a quanto prescritto dall'articolo 1, comma 32, della legge n. 190/2012 e s.m.i.;
- j) trasmette, al soggetto incaricato dell'eventuale verifica di conformità:
1. copia degli atti di gara;
  2. copia del contratto;
  3. documenti contabili;
  4. risultanze degli accertamenti della prestazione effettuata;
  5. certificati delle eventuali prove effettuate;
- k) conferma l'attestazione di regolare esecuzione attestata dal direttore dell'esecuzione;
- l) predisporre, con riferimento ai compiti di cui all'art. 31, comma 12 del Codice, un piano di verifiche da sottoporre all'organo che lo ha nominato e, al termine dell'esecuzione, presentare una relazione sull'operato dell'esecutore e sulle verifiche effettuate, anche a sorpresa.
- 8.2.** Lo svolgimento delle operazioni preliminari alla valutazione delle offerte e il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse avviene ai sensi dei paragrafi 5.2 e 5.3.

**Il RUP, nelle procedure di affidamento di contratti di servizi e forniture, formula proposte agli organi competenti e fornisce agli stessi dati e informazioni nelle varie fasi della procedura. Fornisce all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice, per gli atti di competenza, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali.**

## 9. Importo massimo e tipologia di lavori per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori.

9.1. Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori, a condizione che sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a. titolo di studio richiesto dalla normativa vigente per l'esercizio della specifica attività richiesta;
- b. esperienza almeno triennale o quinquennale, da graduare in ragione della complessità dell'intervento, in attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento;
- c. specifica formazione acquisita in materia di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di opere e servizi pubblici, da parametrare, ad opera del dirigente dell'unità organizzativa competente, in relazione alla tipologia dell'intervento.

Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo superiore a 1.500.000 di euro. Per gli appalti di importo inferiore a 1.000.000 di euro si applicano le disposizioni di cui all'art. 26, comma 6, lett. d), e comma 7, del Codice.

## 10. Importo massimo e tipologia di servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell'esecuzione del contratto.

10.1. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell'esecuzione del contratto. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:

- a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
- b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);
- d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

e. per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

**Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore lavori ovvero di direttore dell'esecuzione, a condizione che sia in possesso del titolo di studio, della formazione e dell'esperienza professionale necessaria e che non intervengano cause ostative alla coincidenza delle figure indicate nel presente documento.**

## 11. Responsabile del procedimento negli acquisti centralizzati e aggregati

**11.1** Fermo restando quanto previsto dall'art. 31 del Codice, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori:

a. nei casi di acquisti aggregati, nominano un RUP per ciascun acquisto.

Il RUP nominato dalla stazione appaltante, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, ove nominato, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza del processo di acquisizione con particolare riferimento alle attività di:

1. programmazione dei fabbisogni;
2. progettazione, relativamente all'individuazione delle caratteristiche essenziali del fabbisogno o degli elementi tecnici per la redazione del capitolato;
3. esecuzione contrattuale;
4. verifica della conformità delle prestazioni.

Il RUP del modulo aggregativo svolge le attività di:

1. programmazione, relativamente alla raccolta e all'aggregazione dei fabbisogni e alla calendarizzazione delle gare da svolgere;
2. progettazione degli interventi con riferimento alla procedura da svolgere;
3. affidamento;
4. esecuzione per quanto di competenza.

b. nei casi di acquisti non aggregati da parte di unioni, associazioni o consorzi, i comuni nominano il RUP per le fasi di competenza e lo stesso è, di regola, designato come RUP della singola gara all'interno del modulo associativo o consortile prescelto, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti;

c. in caso di acquisti gestiti integralmente, in ogni fase, dal modulo associativo o consortile prescelto, il RUP sarà designato unicamente da questi ultimi;

d. nei casi in cui due o più stazioni appaltanti che decidono di eseguire congiuntamente appalti e concessioni specifici e che sono in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in rapporto al valore dell'appalto o della concessione, esse provvedono ad individuare un unico responsabile del procedimento in comune tra le stesse, per ciascuna procedura secondo quanto previsto dall'art. 37, comma 10 del Codice.

In caso di acquisti centralizzati e aggregati, le funzioni di responsabile del procedimento sono svolte dal RUP della stazione appaltante e dal RUP del modulo aggregativo secondo le rispettive competenze, evitando la sovrapposizione di attività.

Approvata dal Consiglio nella seduta del 26 ottobre 2016.

Il Presidente  
*Raffaele Cantone*

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 10 novembre 2016  
Il Segretario, Maria Esposito



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,  
recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del  
procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni».

Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016

Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n.... del .....

Relazione illustrativa



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

In occasione dell'entrata in vigore del d.lgs. 56/2017, l'Autorità ha ritenuto opportuno procedere all'aggiornamento delle Linee guida n. 3/2016 al fine di tener conto delle modifiche normative apportate dal citato decreto, nonché delle osservazioni e richieste di chiarimenti pervenute dalle stazioni appaltanti e dai RUP.

Sotto il primo profilo, si evidenzia, in primo luogo, che il d.lgs. 56/2017 ha ampliato l'ambito oggettivo delle Linee guida, prevedendo che le stesse disciplinino, altresì, i presupposti e le modalità di nomina del RUP. Nella versione originale delle Linee guida, tali materie, in assenza di un'espressa delega, erano state disciplinate ai sensi dell'art. 213, comma 2, del codice con previsioni di *moral suasion* aventi natura non vincolante. All'esito della modifica introdotta, è stata eliminata la distinzione tra disposizioni delle Linee guida aventi natura vincolante e previsioni non vincolanti e, pertanto, tutte le disposizioni contenute nel documento in esame assumono natura vincolante.

Inoltre, il decreto correttivo ha apportato alcune modifiche all'art. 3, comma 1, del codice, prevedendo nuovi strumenti di programmazione e progettazione (quadro esigenziale, documento di fattibilità delle alternative progettuali e capitolato prestazionale). A seguito di tali innovazioni, che incidono direttamente sui compiti del RUP nella fase di programmazione e progettazione, sono state aggiornate le disposizioni del punto 5.1.

Altri aggiornamenti delle Linee guida si sono resi necessari per chiarire la portata di alcune norme, su segnalazioni pervenute dai RUP e dalle stazioni appaltanti. In particolare:

- è stato eliminato il punto 2.3 in quanto riferito alla formazione obbligatoria prevista per i soli iscritti agli albi professionali, anche in considerazione del fatto che l'art. 31, comma 9, del codice prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di istituire percorsi formativi rivolti ai soggetti idonei a ricoprire l'incarico di RUP e che ai punti 4.1 e 7.2 si afferma già chiaramente che il RUP deve essere in possesso di specifica formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento;
- al nuovo punto 2.3 è stato chiarito che il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice e, che nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della professionalità necessaria, la stazione appaltante può procedere alla nomina di un soggetto che non sia in possesso dei requisiti richiesti, affidando lo svolgimento delle attività di supporto a soggetti aventi le specifiche competenze, ai sensi dell'art. 31, comma 11, secondo le procedure e con le modalità previste dalla parte II, titolo I e titolo III, sez. II, capo III del Codice.



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

- all'art. 4, attese le numerose richieste di integrazione dei titoli di studio previsti per lo svolgimento delle funzioni di RUP, al fine di agevolare l'individuazione, nell'ambito dell'organico delle stazioni appaltanti, di figure qualificate a ricoprire l'incarico, è stato previsto che il RUP deve essere in possesso di una laurea triennale o quinquennale in materie attinenti l'oggetto dell'affidamento, individuando, a titolo esemplificativo, alcune specifiche lauree tecniche richieste per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- all'art. 4.3 è stata modificata la previsione che richiedeva la qualifica di project manager, sostituendola con la richiesta di adeguata formazione in materia di project management, in considerazione dell'assenza di una specifica qualifica in materia. Sul punto, considerato che le disposizioni in esame entreranno in vigore dopo l'adozione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, l'Autorità interverrà con successive indicazioni volte ad individuare adeguati standard formativi di riferimento.
- all'art. 6, lett. a) è stato specificato che la consegna dei lavori avviene dopo che il contratto è divenuto efficace;
- all'art. 8.1, lett. k) è stato specificato che il certificato di regolare esecuzione è rilasciato dal RUP su proposta del direttore dell'esecuzione del contratto qualora nominato;
- all'art. 10.1 è stato chiarito che la possibilità di coincidenza della figura del RUP con il progettista o con il direttore dei lavori/direttore dell'esecutore del contratto incontra dei limiti nel disposto dell'art. 26, comma 7, del codice, che preclude lo svolgimento dell'attività di verifica del progetto con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza, della direzione dei lavori o del collaudo. Pertanto, nel caso in cui il RUP sia incaricato della verifica del progetto (lavori di importo inferiore a un milione di euro), non potrà svolgere l'attività di progettazione, né la direzione dei lavori. Inoltre, è stato precisato che sussiste incompatibilità anche tra lo svolgimento dell'attività di validazione e lo svolgimento, per il medesimo intervento, dell'attività di progettazione.



*Autorità Nazionale Anticorruzione*



**IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

**ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

**N. 219 del 27 LUGLIO 2017**

**Oggetto: Approvazione Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.**

L'anno 2017, il giorno 27 del mese di LUGLIO alle ore 19:15, nella sala delle adunanze della Sede Comunale si è riunita la Giunta Municipale.

Presiede l'adunanza l'avv. Giuseppe Cuomo nella sua qualità di SINDACO, e sono rispettivamente presenti ed assenti:

Cuomo Giuseppe	Sindaco	Presente
Cancellieri Maria	Vice Sindaco	Presente
De Angelis Mariateresa	Assessore	Presente
Coppola Massimo	Assessore	Assente
Gargiulo Mario	Assessore	Presente
Palomba Rachele	Assessore	Presente

N. Presenti 5    N. Assenti 1

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Elena Inserra.

Il Presidente, constatando il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

**OMISSIS**

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

Vista la proposta del **Giuseppe Cuomo** relativa al **Approvazione Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.**

Visti gli allegati pareri ex art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000, N. 267

A voti unanimi, espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

Ravvisata, l'urgenza di provvedere;

Con separata votazione:

A voti unanimi, espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

Di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del decreto legislativo 18/8/2000, N. 267.

**Il SINDACO**

Avv. Giuseppe Cuomo

**Il Segretario Generale**

Dott.ssa Elena Inserra



**OGGETTO: Approvazione Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016.**

**IL SINDACO**  
**Giuseppe Cuomo**

**Vista** la relazione istruttoria a firma del Dirigente del III dipartimento ing. Alfonso Donadio

**Ritenuto** di aderire alla proposta di deliberazione così come formulata dal predetto tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale della seguente proposta data qui per ripetuta e trascritta

**Considerato** che l'approvazione del suddetto Regolamento è condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo;

#### **PROPONE**

1°) **Di approvare** il Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, allegato "B" alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, evidenziando che lo stesso risulta sottoscritto in data 04.04.2017 come da relativo verbale dalla delegazione trattante di parte pubblica e dalle Organizzazioni sindacali;

2°) **Di stabilire che** il precitato Regolamento definisce anche l'ambito di applicazione dello stesso e che afferisce, anche, la possibilità della previsione della corresponsione della quota parte a favore della Centrale Unica di Committenza, nel limite di legge, ove richiesta;

3°) **Di dare mandato** al Dipartimento Tecnico (III Dip) e quello economico finanziario (II Dip.) di conformarsi a tale deliberato demandando agli stessi i conseguenti atti di natura gestionale pertinenti;

4°) **Di rendere** la presente immediatamente esecutiva.

Il Sindaco  
Avv. Giuseppe CUOMO

**Oggetto: Approvazione Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016.**

### RELAZIONE ISTRUTTORIA

**Premesso:**

**che** con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è stato adottato e promulgato, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, il nuovo Codice dei contratti pubblici in ordine all'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori speciali dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, che ha sostituito ed abrogato le disposizioni del previgente codice dei contratti di cui al Decreto Legislativo 163/2006;

**Considerato in particolare:**

- **che l' art. 113** del sopraccitato decreto così come emendato dal *D. Lgs 56/201* , introduce e disciplina, innovandola, la materia degli incentivi per funzioni tecniche prevede, testualmente, al primo comma, che:

*“””” 1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in quanto previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessarie per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti;”””””*

mentre, al secondo comma del sopraccitato articolo prevede che:

*””””A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti , di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori*

ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

.....  
.....  
Gli Enti che costituiscono o si avvalgono di una Centrale di Committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale.

La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.””””

Considerato altresì, che il comma terzo ed il successivo quarto comma prevedono che “””**L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto.** La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale

**comma 4°:** “”””Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Preso atto, infine, che il disposto del comma 5 del medesimo articolo 113, prevede e consente la possibilità di destinare, una parte del fondo, per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza; più nello specifico, il disposto normativo testualmente recita

che: comma 5: “”””**Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2””””**;

**Rilevato che** l'art. 102 comma 6 del decreto legislativo n° 50-2016 e ss. mm. e ii., prevede che “per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenze e professionalità iscritto all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza, come previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso spettanti per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 61, comma 9, del D.L. 25/6/2008 n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6/8/2008 n.133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico.

Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltante individuano i componenti con le procedure di cui all'art. 3, comma 8.”;

**RICHIAMATO** il precedente Regolamento disciplinante la materia degli incentivi alla progettazione e pianificazione urbanistica e nello specifico: *Il regolamento comunale recante la disciplina per la ripartizione degli incentivi previsti dall'art. 18 commi 1 e 2 della L. 109/94 , e successive modifiche ed integrazioni.*, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.133 del 28/9/2004;

**PRESO ATTO** che la nuova disciplina prevista agli articoli 113 e 102 comma 6 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, entrata in vigore il 19 aprile 2016, così come modificata dal relativo Decreto Correttivo D. Lgs 56/2017:

- rivede la filosofia di fondo dei precedenti incentivi, eliminando gli incentivi per i progettisti ed indirizzando i premi alle attività tecnico-burocratiche un tempo non contemplate (programmazione, procedure di gara, esecuzione dei contratti pubblici, verifica della conformità, etc.);
- estende agli appalti di forniture e servizi la possibilità di partecipare alla ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche;
- esclude dall'incentivo il personale di qualifica dirigenziale;
- fissa al 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo il limite massimo



individuale annuale dell'incentivo;

**CONSIDERATO che:**

- l'adozione del regolamento è condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo;
- il compenso incentivante non spetta per le attività di progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- la quota non utilizzata dell'incentivo di cui al comma 3 penultimo periodo dell'art. 113 (parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima) debba (nuovamente) incrementare il fondo per il finanziamento di quanto stabilito dall'art. 113, senza che, però, la suddetta somma possa maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura, che hanno determinato il predetto incremento, non generando quindi economia di spesa;

**DATO ATTO:**

- che in data 6.12.2016 è stato sottoscritto, dalla delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale, il "Contratto Decentrato integrativo di parte economica per l'anno 2016, nel rispetto della disciplina prevista dall'articolo 5 del CCNL dell'1.4.1999, come sostituito dall'articolo 4 del CCNL del 22.01.2004;

- che in data 04.04.2017 è stato sottoscritto altresì, dalla delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale, il Contratto Decentrato Integrativo a quello del 21.10.2014, avente ad oggetto la disciplina della *""Destinazione degli incentivi per specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 15, comma 1, lettera k) del CCNL dell'1.4.1999""* e la *""Definizione dei criteri generali per la ripartizione degli interventi per funzioni tecniche previste dall'articolo 113 del decreto legislativo 18.04.2016, n° 50""* così come predisposto a riguardo dal Dirigente del 3° Dipartimento, Ing. Alfonso Donadio approvandolo così come risulta dal verbale redatto in pari data, che qui si allega;

Si trasmette pertanto l'allegato Regolamento disciplinante l'incentivo per le funzioni tecniche con relativa tabella, per la eventuale approvazione da parte della Giunta Comunale.

Il Dirigente  
Ing. Alfonso Donadio





**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**OGGETTO: Approvazione Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.**

---

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)**

**Si esprime parere FAVOREVOLE**

Comune di Sorrento, lì 19/07/2017

**IL DIRIGENTE DEL III DIPARTIMENTO**

**ING. ALFONSO DONADIO**

---

---

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**OGGETTO:** Approvazione Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.

---

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

**Si esprime parere FAVOREVOLE**

Comune di Sorrento, li 20/07/2017

**IL DIRIGENTE DEL I DIPARTIMENTO**  
f.f.

**DOTT. DONATO SARNO**

---

---



## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on line il giorno 28/07/2017 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 28/07/2017

Il Segretario Generale

Dott.ssa Elena Inserra

---

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE DELL'ATTO \_\_\_\_\_

## REGOLAMENTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE

(Art. 113 del decreto legislativo n°50 del 18/04/2016)

- Visto il D.Lgs. n°50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

- Considerato che all'Art. 113, comma 2, del sopracitato decreto n° 50 del 18/04/2016, è prevista analogamente alla normativa previgente – la **costituzione di un fondo risorse finanziarie** in misura non superiore al 2%, modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;

Considerato che ai sensi del comma 3 dello stesso articolo l'80% (ottanta per cento) di tali risorse (massimo 2%) è ripartito per ciascuna **opera o lavoro, servizio, fornitura** con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni da ripartire tra il Responsabile del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche descritte dal comma 2.

1

- Considerato che il comma 4 dell'art. 113 del codice di cui al decreto legislativo 50/2016 prevede che il **20% delle risorse finanziarie del fondo** di cui al comma 2 ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti a destinazione vincolata **è destinato** all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informatica per l'edilizia e le infrastrutture di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per il controllo.

- Considerato che una parte del fondo può essere destinata per i compiti e funzioni della centrale unica di committenza nell'acquisizione di lavori servizi e forniture, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.

- Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dove provvedere all'emanazione del nuovo modello di ripartizione delle funzioni tecniche, che non è inteso più come incentivo alla progettazione, ma **incentivo alle funzioni tecniche dell'intero processo dell'appalto, dalla programmazione al collaudo dell'opera**, passando dalle procedure di verifica progettuale alla stesura e controllo degli atti di gara.



### Art. 1

#### **Oggetto**

Il presente regolamento di cui al comma 3 dell' art. 113 del Decreto legislativo n° 50 del 18/04/2016, definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo per funzioni tecniche, ove la funzione tecnica è da intendersi per specialità professionale di appalto e non più riferita al solo ruolo tecnico di enti locali (figura dell'ingegnere, architetto, geologo, geometra, perito). Pertanto il presente regolamento è applicabile a tutti gli appalti regolati dal D.L.vo n°50 del 18/04/2016.

### Art. 2

#### **Ambito oggettivo di applicazione**

1. Le attività oggetto della ripartizione del fondo sono quelle previste dalla realizzazione di opere o lavori pubblici affidati in appalto, in conformità alla Legge ed al relativo regolamento di attuazione, la cui regolarità si attestata mediante apposito certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Sono altresì comprese nel presente regolamento anche appalti di servizi e forniture che richiedono un piano di intervento e un capitolato di appalto. Sono escluse le forniture di acquisto e i beni di consumo e le manutenzioni ordinarie.
2. Sono altresì esclusi dall'incentivo tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell' art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 ovvero gli affidamenti diretti e/o tutti gli interventi non realizzati mediante evidenza pubblica, quali ordinanze e lavori di somma urgenza.

### Art. 3

#### **Ambito soggettivo di applicazione**

1. Il fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n° 50/2016, è destinato, sulla base di quanto stabilito nei presenti criteri, alle figure professionali e comunque a tutti i dipendenti sia tecnici che amministrativi dell'Amministrazione comunale, costituenti il Nucleo Tecnico in relazione alla normativa in questione.
2. Le predette figure professionali potranno essere individuate anche presso altri Dipartimenti previo formale nulla osta da parte del relativo dirigente, tenendo conto in ogni caso delle finalità e caratteristiche delle attività da svolgere, in base alle effettive capacità ed attitudini professionali anche non strettamente legate alle competenze ordinarie assegnate nella struttura di inquadramento.
3. Le funzioni vengono svolte di norma durante l'orario ordinario d'ufficio. Le eventuali attività che richiedano un intervento fuori dall'orario ordinario non potranno essere considerate titolo per la liquidazione di straordinario o altri istituti similari in quanto detta attività trova la sua soddisfazione economica nell'incentivo disposto dalla norma in questione.
4. L'Amministrazione prevede, nell'ambito dei propri strumenti di programmazione economica e finanziaria, apposito capitolo di spesa per garantire l'erogazione dell'incentivo nel caso in cui, dopo l'approvazione amministrativa del progetto o di un piano di intervento di servizio esecutivo dell'opera o lavoro, non intenda darvi esecuzione per cause indipendenti dagli obiettivi assegnati al gruppo di lavoro.



#### Art. 4

##### Costituzione e quantificazione del fondo

1. Il fondo di cui all'art. 113 del Nuovo Codice dei Contratti è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensivo degli oneri per la sicurezza.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 113, l'80% delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 dell'Art. 113 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, per funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie.

Ai sensi del comma 4 dell' Art. 113 *"il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini."*

2. Il fondo così come sopra costituito non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

3. La determinazione della precisa della somma e la sua corretta imputazione avverrà per ogni intervento con il provvedimento di impegno di spesa e sarà individuata all'interno del quadro economico di ogni opera, tenendo presente i criteri di cui al presente atto nonché quelli previsti dalla normativa, rispetto alla programmazione ed articolazione del bilancio.

4. Le disponibilità delle somme relative al 2% sono subordinate all'effettiva copertura finanziaria della spesa (finanziamento dell'opera).

5. L'entità del fondo di incentivazione per opere o lavori o per le relative varianti redatte per soddisfare le esigenze dell'Amministrazione viene fissato come segue:



5a) Per lavori di importo inferiore o uguale ad € 1.000.000,00:	2,00%
5b) Per lavori di importo superiore a € 1.000.000,00 e sino alla soglia di cui all'art. 35 comma 1 lett. a) :	1,90%
5c) Per lavori di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett. a) e sino ad € 20.000.000,00:	1,80%
5d) Per lavori di importo superiore a € 20.000.000,00:	1,70%

6. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate ai lavori a base d'asta saranno inseriti tra le somme a disposizione delle Amministrazione nel quadro economico dell'opera o del lavoro.

7. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno attribuiti alle varie figure professionali intervenute nella realizzazione dell'opera o del lavoro applicando le percentuali definite nel successivo allegato A. In particolare s'intendono per prestazioni di seguito riportate:

- Ufficio del Responsabile del Procedimento: il responsabile del procedimento e l'eventuale personale di supporto;
- Struttura per l'attività di Verifica , Programmazione, Affidamento: il personale destinato alla verifica del progetto, alla predisposizione delle procedure di gara, all'espletamento della gara , C.U.C. compresa (ai sensi dell'art. 113 comma 5 del Nuovo Codice contratti );
- La direzione dei lavori, tutta l'attività prevista dal regolamento fino alla predisposizione del conto finale e alla redazione del certificato di regolare esecuzione;
- Il collaudo tecnico amministrativo ed il collaudo statico, l'attività prevista dal regolamento, ivi compreso l'incarico in corso d'opera.

8. I corrispettivi relativi alle prestazioni di cui al precedente comma 7, non svolte dai dipendenti dell'Amministrazione Comunale ed affidate a professionisti esterni, costituiscono economia d'appalto e confluiranno nel capitolo previsto al precedente art.3 , comma 4 , per costituire il fondo di incentivazione per il pagamento delle prestazioni ivi contemplate. Il presente regolamento si applica anche ai servizi, forniture e manutenzioni.

4

9. L'entità del fondo di incentivazione per servizi e forniture, viene ridotto in funzione della complessità delle funzioni tecniche richieste.

L'applicazione dell'incentivo a opere e lavori, già previsto in tutti i previgenti regolamenti, viene ampliata con l'art. 113 comma 3 anche ai servizi e forniture.

Essendo comunque le procedure dei servizi di minore complessità della realizzazione di lavori, si applica un incentivo complessivo ridotto. Trovando applicazione l'incentivo anche per le forniture, si applica a questa categoria un incentivo ancora ridotto rispetto ai servizi, in quanto le funzioni tecniche relative sono ancora di complessità inferiore. Vengono esclusi dagli incentivi le forniture di beni di consumo e le manutenzioni ordinarie. Sono esclusi, comunque dalla costituzione del fondo e quindi dalla ripartizione, gli interventi e/o prestazioni che non prevedono per Legge, per regolamenti o per capitolato d'appalto, un collaudo finale o atto equipollente.

- Per servizi di qualsiasi importo, purché non affidati ai sensi dell'art. 36 c.2 lett a) (affidamenti diretti) o con metodologie senza evidenza pubblica quali somma urgenza, ordinanza sindacale, ecc...

1,20%

- Per forniture di qualsiasi importo, purché non affidati ai sensi dell'art. 36 c.2

lett a) (affidamenti diretti) o con metodologie senza evidenza pubblica quali somma urgenza, ordinanza sindacale, ecc...

**0,80%**

Le aliquote applicabili alla singole prestazioni sono le medesime di cui all'allegato A. Per le funzioni dei servizi e forniture, il direttore dei lavori coincide con il direttore esecutivo del contratto. Qualora il tipo di contratto di fornitura e servizio non preveda compiti di contabilità, coordinatore della sicurezza, le aliquote relative non andranno inserite nel quadro economico del progetto.

Se il tipo di intervento non prevede, invece, il collaudo o atto equipollente (certificato di regolare esecuzione ecc.), non è ammissibile la costituzione del fondo e di conseguenza la ripartizione dello stesso.

### Art. 5

#### Personale partecipante alla ripartizione del fondo

1. Ai fini della ripartizione del fondo di cui all'art. 3, il personale interessato è quello individuato dall'art. 113 del D.Lgs. n° 50/2016, in relazione al progetto e alla funzione che dovrà svolgere.

2. Il Responsabile del procedimento è un dipendente interno all'Amministrazione, anche non di ruolo, in possesso del titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario con idonea professionalità e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. In caso di carenza accertata in organico di personale dell'Area competente con specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del Responsabile del procedimento, lo stesso dovrà essere nominato tra dipendenti interni all'Amministrazione, mentre i compiti di supporto potranno essere affidati anche a soggetti esterni di adeguata professionalità, scelti nei modi previsti dalla norma per l'affidamento di incarichi professionali esterni, la cui prestazione sarà retribuita con risorse non rientranti nel fondo di cui al presente regolamento. Dovrà essere assicurato in ogni caso il principio di rotazione e trasparenza.

3. Per ogni opera o lavoro, servizio o fornitura di cui è stato deciso l'assolvimento delle funzioni tecniche, con le risorse interne è costituito il *Nucleo Tecnico* che si identifica nel personale sia tecnico che amministrativo che interviene attraverso l'esecuzione dell'attività di supporto. Il nucleo deve essere costituito in tempo utile per l'espletamento delle funzioni a ciascuno assegnate, rispettando il principio di rotazione degli incarichi mediante un'equa distribuzione che tenga conto delle professionalità disponibili.

4. Il Responsabile del procedimento ha il compito di creare le condizioni affinché il processo di realizzazione dell'intervento sia condotto in modo unitario riguardo ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi disposizione di legge in materia.

5. Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso, con provvedimento motivato, dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs n°50/2016 riguardo l'intervento affidatogli ed è in ogni caso sempre responsabile dei



danni derivanti in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

#### Art. 6

##### Onorari, distribuzione e ripartizione del fondo

1. Il fondo di cui all'art. 3 è riferito all'importo dei lavori posto a base di gara, come prima definito.

2. L'incentivo per l'attività di redazione di eventuali perizie di variante e suppletive, che non siano state originate da errori ed omissioni progettuali di cui all'art. 106 c. 9 del D.Lgs n° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, costituirà incremento del fondo solo per gli importi eccedenti in termini assoluti.

3. La distribuzione del fondo è proposta dal Responsabile del Procedimento con apposita determina dirigenziale.

4. L'incentivo può essere liquidato:

4a) al Responsabile dell'attività di verifica ed alla relativa struttura di supporto dopo l'approvazione del progetto e l'acquisizione del relativo finanziamento;

4b) al Responsabile del Procedimento ed alla eventuale struttura di supporto :

- per la fase di progettazione: all'acquisizione del finanziamento;

- per la fase di affidamento: alla sottoscrizione del contratto;

- per la fase di esecuzione: in corso d'opera proporzionalmente al S.A.L.;

4c) al Responsabile dell'esecuzione del contratto e/o direttore dei lavori, alla relativa struttura di supporto per l'esecuzione in percentuale all'avanzamento dei lavori, servizi e forniture, fino al 90% ed il restante 10% dopo l'approvazione del certificato di collaudo o equipollente;

4d) al Collaudatore:

- tecnico-amministrativo dopo l'approvazione del certificato di collaudo o, nel caso di collaudo in corso d'opera, fino al 90% delle opere collaudate ed il restante 10% dopo l'approvazione del certificato di collaudo definitivo.

- statico all'avvenuto ritiro del certificato di collaudo dal Genio Civile.

Nel caso in cui gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo e statico siano affidati a differenti soggetti interni, l'aliquota, di cui all'allegato "A", sarà suddivisa in due parti uguali tra le due figure intervenute.

5. Qualora l'Amministrazione comunale approvi amministrativamente un progetto ma non intenda più eseguire l'intervento o non intenda più procedere all'aggiudicazione dell'opera, si procederà alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale dipendente intervenuto per le attività effettivamente svolte e completate attingendo al fondo di cui al precedente art. 3 comma 4.

6. Nessun incentivo verrà riconosciuto qualora il progetto non venga approvato o finanziato per cause imputabili all'ufficio organizzativo a cui è incaricato il procedimento.

7. Le disposizioni di cui ai presenti criteri di distribuzione si applicano anche nei casi in cui gli uffici procedano all'integrale revisione di un progetto redatto da professionisti esterni.

#### Art. 7



### Sostituzione del Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento, per i procedimenti e le fasi ricadenti sotto la sua responsabilità, può essere sostituito con un altro responsabile nei seguenti casi:

- a) decadenza del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età;
- b) trasferimento presso altre Amministrazioni;
- c) rinuncia all'incarico;
- d) revoca del mandato.

In tali casi, ad eccezione del punto d), il Responsabile del procedimento ha diritto alla corresponsione della quota parte del fondo relativa alle attività effettivamente svolte e certificate dal Responsabile del procedimento subentrante sempre con le modalità di cui al comma 5 dell'art. 6.

Analogamente si procederà nei confronti delle altre figure professionali ed amministrative inserite nel *Nucleo Tecnico*.

2. Ad intervenuta sostituzione del Responsabile del Procedimento, ovvero delle altre figure tecniche e amministrative costituenti il *Nucleo Tecnico*, cessano, contestualmente, le responsabilità di natura amministrativa, tecnica e personale salvo quelle connesse con la fase direttamente espletata.

3. In assenza di specifica nomina del Responsabile del procedimento assume tale funzione, in linea gerarchica, il Responsabile del Servizio o in mancanza, il Responsabile del Dipartimento a cui è attribuita la competenza dell'opera.

### Art. 8

#### Polizza assicurativa per i dipendenti interni

Per lo studio, la progettazione o altre attività previste nella legge e affidate ad un proprio dipendente, l'Amministrazione aggiudicatrice assume per intero l'onere del premio corrisposto per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale.

### Art. 9

#### Norma transitoria

Le modifiche apportate con il presente atto a quello precedentemente approvato con delibera della Giunta Municipale n° 133 del 28/9/2004, si applicano a tutti i lavori pubblici con le aliquote presenti nel presente regolamento a condizione che le fasi procedurali previste per singola aliquota siano ancora da espletare. Per le fasi già espletate si applicherà il vecchio regolamento e la disciplina all'epoca vigente, mentre sino all'adozione del presente regolamento non possono trovare applicazione gli incentivi sui servizi e sulle forniture.

### Art. 10

#### Disposizione finale

Il presente Regolamento, che si applica alle opere o lavori, servizi o forniture, o fasi di esse (affidamento, esecuzione), sottoposte alla disciplina di legge, andrà approvata con delibera di Giunta, dopo l'approvazione in delegazione trattante.



Qualora le aliquote, di cui agli articoli precedenti al presente Regolamento, fossero variate con provvedimento legislativo, col contratto collettivo nazionale di lavoro o con altra disposizione normativa, nelle more dell'adeguamento del presente atto, questo continuerà a trovare applicazione ove non incompatibile con le norme sopravvenute, fermo restando che le aliquote e le ripartizioni saranno riferite alla nuova maggiore o minore misura dell'incentivo se consentito dalla nuova norma.

Sorrento, lì 11/11/2016

Il Dirigente III Dipartimento  
Ing. Alfonso Donatolo

\*\*\*\*\*

		%	Coeff.
A	<b>UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>	35%	0,35
	Responsabile del Procedimento ed eventuale attività di supporto		
	Per la fase di progettazione	15%	0,15
	Per la fase di affidamento	5%	0,05
	Per la fase di esecuzione	15%	0,15
	RUP 85 % * ALIQUOTA 1)+2)+3) se c'è supporto		
	SUPPORTO 15% * ALIQUOTA 1)+2)+3)		
	RUP 100% * ALIQUOTA 1)+2)+3) se non c'è supporto		
B	<b>STRUTTURA PER L'ATTIVITA' DI VERIFICA , PROGRAMMAZIONE, ESPLETAMENTO GARA (C.U.C. compresa)</b>	20%	0,20
C	<b>GRUPPO DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO</b>	0%	0,00
D	<b>DIREZIONE DEI LAVORI- ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>	20%	0,25
	Direttore dell'esecuzione del contratto. Direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere, collaboratori tecnici e amministrativi.	14%	0,14
	Misure e contabilità	2%	0,02
	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	4%	0,04
E	<b>COLLAUDATORE</b>	5%	0,05
	<b>COMPLESSIVO</b>	<b>80%</b>	<b>0.80</b>



## VERBALE DEL 4.4.2017

Oggi 4 Aprile 2017, alle ore 10,30, si è riunito la parti  
deligenti e l'attenti fu l'esame delle proposte di regolamento  
sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, in proseguo alle  
disposizioni del 28-03-2017, formulate dalle parti pubbliche,  
come da subcomposizione presentate nelle precedenti  
riunioni.

Per la parte pubblica è presente il Segretario Generale  
dotto. Elio Lurino e il Dirigente competente in materia  
di personale dotto. Santo Seno.

Per la parte interessata sono presenti: Telepiù Unità - 0011-FP,  
UIL-FP2 e la RSU aziendale.

Le OO.SS. volutamente il sistema di valutazione approvato  
nelle riunioni del 28-3-2017, chiedono una modifica dell'art.  
6 delle parti in cui vengono disciplinate le procedure per  
il contrattacco, che viene riportate sul testo esecutivo.  
Il Presidente invita le OO.SS. e rappresenta la proposta  
volontaria in merito al Regolamento sull'Ordinamento degli  
Uffici e Servizi.

In relazione a quanto previsto dall'art. 48, le OO.SS. chiedono  
un incontro specifico sull'orario di lavoro sottoscritto su  
35 ore settimanali.

Dopo ampio approfondimento sul testo proposto, le parti  
concordano sulla necessaria approvazione dello stesso.



Il Presidente della delegazione trattante propone alle  
OO.SS. una base di regolamento per la ripartizione  
degli incarichi per funzioni tecniche, tecniche e rispetto  
delle modalità negoziate dall'art. 113 del dlgs.  
n. 50/2016.

Dopo esame del testo e dopo definizione di criteri  
generali per la ripartizione dei compiti previsti  
nella citata normativa, le Parti sottoscrivono  
il contratto decentrato interpretato e quello  
normativo del 24.10.2014.

All'art. 11.3<sup>o</sup>, il Trattato debba concludere le  
nuove. Le delegazioni trattanti si sottoscrivono  
per il giorno 12.04.2017 per le stipule del  
C.C.I. relativi all'adempimento del punto della voce  
decentrata per l'anno 2017.

RP

RP

RP

RP

# COMUNE DI SORRENTO

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO A QUELLO DEL 21/10/2014

DESTINAZIONE INCENTIVI PER SPECIFICHE ATTIVITA' E PRESTAZIONI  
CORRELATE ALL'UTILIZZO DELLE RISORSE DI CUI ALL'ART. 15, COMMA 1 -  
LETTERA K), CCNL 01/04/1999

DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER  
FUNZIONI TECNICHE PREVISTE DALL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18  
APRILE 2016, N. 50.

In data 04/04 2017, alle ore 1200, presso il Comune di SORRENTO, si è riunita  
la Delegazione Trattante, che qui sottoscrive:

Il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica nella persona del

Segretario Generale - Dott.ssa Elisabetta



E le seguenti Organizzazioni Sindacali:

## Organizzazioni Sindacali Territoriali


CGIL FP

CISL FP

UIL FPL

CSA RAL

DICAP

---

---

---

---

---

## RSU/Aziendale


---

---

---

---

---

---

---

---

Premesso che il sistema della contrattazione e delle relazioni sindacali per il personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie locali, disciplinato da specifiche disposizioni dettate dal Titolo III del D.lgs. n. 165/2001, come integrato e sostituito dal Decreto legislativo n. 150 del 27.10.2009, c.d. Legge Brunetta, e dai contratti collettivi nazionali di comparto, prevede un modello di contrattazione per il pubblico impiego articolato su due livelli e, cioè:

- > contrattazione nazionale triennale di tipo normativo e di tipo economico;
- > contrattazione decentrata integrativa triennale di tipo normativo ed economico;

Atteso che attualmente gli atti di contrattazione integrativa possono appartenere a tre distinte tipologie:

- > contrattazione decentrata integrativa triennale di tipo normativo, che definisce la cornice di regole generali concordate in sede integrativa;
- > contrattazione decentrata integrativa annuale di parte economica, costituita da atti che annualmente rendono conto della programmazione contrattata delle risorse in sede locale;
- > contratti stralcio su specifiche materie (normativi ed economici), che possono essere siglati dalle delegazioni trattanti purché nel rispetto delle regole disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo nazionale;

Dato atto che nella Delegazione trattante del 21/10/2014 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo triennale di parte normativa ed annuale di parte economica, nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 5 del CCNL 01.04.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22.01.2004;

Posto in risalto che le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, c.d. risorse decentrate, sono determinate annualmente dagli Enti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del CCNL 01.04.1999, nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 15 dello stesso CCNL e nell'art. 31 del CCNL 22.01.2004;

Dato atto che nella Delegazione trattante del 06/12/2016 è stato sottoscritto il Contratto Decentrato Integrativo di parte economica per l'anno 2016, nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 5 del CCNL 01.04.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22.01.2004;

Rilevato che, a seguito trasmissione di apposita nota del Dirigente del 3° Dipartimento, recante gli importi da inserire nel fondo per gli incentivi legati alle attività di progettazione interna ai sensi dell'art. 92, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 163/2006 e gli incentivi per funzioni tecniche previste dall'art. 113, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 occorre procedere alla definizione dei criteri e delle modalità per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, che saranno approvate con successiva deliberazione di Giunta comunale, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 del succitato art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, relativamente alle funzioni svolte a decorrere dal 19.04.2016;

Preso atto che con delibera n. 297 del 02/12/2016, la Giunta comunale ha autorizzato il Presidente della Delegazione trattante alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo per l'utilizzo del fondo delle risorse decentrate e per la definizione dei criteri e delle modalità per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, in base a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016;

in data 04/04/2017 si è svolta la Delegazione trattante per la sottoscrizione del C.D.I. del personale non dirigente del Comune di Sorrento relativamente alla definizione dei criteri sopra richiamati, durante la quale le parti hanno sottoscritto il presente Contratto Decentrato integrativo a quello del 21/10/2014.

#### Art. 1

##### Ambito di applicazione


1. Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività indicate nell'art. 17, comma 2 - lettera k), del CCNL 01/04/1999, in applicazione delle disposizioni introdotte dall'art. 113, comma 3, del decreto legislativo 18/04/2016, n. 50.

Le risorse ex art. 15, comma 1, lett. k), CCNL 1/04/1999 sono finalizzate, secondo specifiche disposizioni di legge, all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale e vengono erogate esclusivamente ai rispettivi dipendenti impegnati nelle attività richieste.

A tale scopo, sono state inserite nel fondo per l'anno 2016 risorse pari a € 113.002,54

> i compensi legati all'attività di progettazione interna ai sensi dell'art. 92, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 163/2006, che vengono erogati ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività svolte fino al 18/08/2014, sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento Comunale, approvato con delibera G.C. n. 233 del 2004, per i quali viene

prevista una quota di € 90.748,50



> gli incentivi per le "funzioni tecniche" di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 svolte dai dipendenti, a decorrere dal 19/04/2016, esclusivamente per le seguenti attività:

# di programmazione della spesa per investimenti;

# di verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;

# di responsabile unico di procedimento;

# di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;

# di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità;

# di collaudatore statico;

da erogare ai dipendenti interessati con le modalità ed i criteri definiti nel presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, sulla base di apposito regolamento comunale, che verrà in seguito adottato dall'Amministrazione Comunale,

per i quali viene prevista una quota pari a € 22.254,04

Le predette risorse sono comprensive degli oneri previdenziali ed assistenziali e IRAP a carico dell'amministrazione.

Le parti prendono atto che nel presente fondo non vengono inseriti i compensi previsti nell'ambito del "Fondi per la progettazione e l'innovazione" in base alla disciplina introdotta dall'art. 13-bis del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 114/2014, per le attività svolte dal 19/08/2014 al 18/04/2016, in quanto per tale periodo non stati definiti i criteri generali da adottare in apposito Regolamento Comunale, come previsto dalla richiamata normativa.

Le parti prendono atto, altresì, che con il "Nuovo codice degli appalti" di cui al D.Lgs. n. 50/2016, che sostituisce il precedente D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., sono stati completamente riscritti e modificati i presupposti per il riconoscimento degli incentivi al personale dipendente, per cui dal 19/04/2016 non può più essere riconosciuto alcun compenso per le attività di progettazione svolte dai dipendenti dell'Ente; d'altro canto, dopo aver stabilito i criteri in sede di contrattazione decentrata integrativa e nell'apposito regolamento comunale, l'incentivo spetta invece per le predette attività di programmazione e di controllo svolte internamente dai dipendenti.

In particolare, la nuova disciplina prevede che l'80% dell'apposito fondo, costituito ai sensi del comma 2 del predetto art. 113, viene ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento comunale, tra il responsabile unico del procedimento ed i soggetti che svolgono le funzioni tecniche sopra indicate.

Si precisa che alla ripartizione del fondo non può partecipare il personale con qualifica dirigenziale.

Quindi, per le funzioni tecniche svolte nell'ambito delle predette attività a decorrere dal 19/04/2016, vengono di seguito definiti i criteri e le modalità per la ripartizione, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, della quota di fondo da destinare ai dipendenti interessati.

## Art. 2

### Ripartizione dell'incentivo

1. Per le funzioni tecniche svolte per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico (comma 1, art. 113, del D.Lgs. n. 50/2016), il cui rispettivo peso in percentuale, rispetto al fondo destinato per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, verrà definito nell'apposito regolamento comunale, l'incentivo viene ripartito tra i dipendenti interessati, nonché tra i loro collaboratori, sulla base dei seguenti criteri:

a. al dipendente cui vengono formalmente affidate le funzioni di responsabile del procedimento per una specifica attività è riconosciuto il 35% del peso della stessa nell'ambito del fondo destinato per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, stabilito nel regolamento comunale;

b. in presenza di collaboratore, formalmente individuato, che svolge funzioni di supporto al RUP e che partecipa attivamente allo svolgimento delle medesime funzioni tecniche, viene riconosciuto il 15% della percentuale indicata al punto a);

c. nel caso in cui vengono individuati più collaboratori, la predetta quota viene suddivisa ai vari collaboratori in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal dirigente di riferimento a conclusione del relativo procedimento;

d. qualora il responsabile delle funzioni tecniche non dispone di collaboratori, allo stesso viene riconosciuto il 100% della quota stabilita al punto a.;

e. alla struttura competente per l'attività di verifica, programmazione, espletamento gara (C.U.C. compresa) è riconosciuto il 20% del peso della stessa nell'ambito del fondo destinato per ciascuna opera o lavoro stabilito nel regolamento comunale;

f. alla struttura competente alla direzione dei lavori ed esecuzione del contratto (Direttore dell'esecuzione del contratto, Direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere, collaboratori tecnici e amministrativi, addetto a misurazioni e contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione) è riconosciuto il 20% del peso della stessa nell'ambito del fondo destinato per ciascuna opera o

g. al dipendente cui vengono formalmente affidate le funzioni di collaudatore è riconosciuto il 5% del peso della stessa nell'ambito del fondo destinato per ciascuna opera o lavoro stabilito nel regolamento comunale;

h. nel caso in cui al medesimo dipendente vengono assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, le quote di incentivo, come sopra definite, anche tenendo conto della presenza o meno di collaboratori, sono cumulabili tra loro.

#### Art. 3

##### Modalità di corresponsione dell'incentivo

La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, una volta concluso il relativo procedimento.

Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.


Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano un incremento del fondo di cui al comma 2, art. 113, D.Lgs. n. 50/2016.

#### Art. 4

##### Disposizione finale

Le parti prendono atto che con successiva deliberazione di Giunta comunale si procederà all'adozione del Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui al comma 1 e 2 del succitato D.lgs. n. 50/2016, relativamente alle funzioni svolte a decorrere dal 19.04.2016, nel rispetto dei criteri generali che fissati con il presente accordo.

2. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo decentrato Integrativo in relazione agli Istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti e al CCDI di parte normativa sottoscritto il 21/10/2014.



Settimanale - Anno VII, Numero 3

luglio  
**2017**

# MEDIA APPALTI

Il potere di raccomandazione vincolante dell'ANAC prima e dopo il correttivo al Codice dei contratti

L'avvalimento alla luce del Correttivo appalti e della proposta dell'ANAC finalizzata all'adozione del decreto MIT

Il principio della trasparenza degli atti, con particolare riferimento all'art. 29 del d.lgs. 50 del 2016 nel correttivo al Codice degli Appalti

**"Guida  
pratica  
in materia di  
appalti pubblici"**

Media  
Appalti

# La nomina/costituzione della commissione di gara nel periodo transitorio

di Stefano Usai

IL  
PUN  
TO

## Premessa

Una questione pratico/operativa di grande rilevanza, anche alla luce delle indicazioni non univoche fornite dalla giurisprudenza attiene alla nomina, nel periodo transitorio, della commissione di gara (soprattutto negli enti locali).

Come noto, una delle novità di rilievo del codice dei contratti – fortemente voluta dall'ANAC in modo da favorire trasparenza ed oggettività nell'affidamento degli appalti – riguarda la scelta dei commissari che non è più "libera" per le stazioni appaltanti ma dovrà avvenire attraverso un articolato meccanismo di sorteggio contingentato agli esperti inseriti nel predisponendo Albo di cui all'articolo 78 del decreto legislativo 50/2016.

L'aspetto pratico che nel periodo transitorio si pone riguarda pertanto la scelta e la nomina dei commissari di gara negli appalti da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o anche - come a mero titolo esemplificativo, stabilito dall'ANAC per le proprie gare (con la deliberazione n. 620/2016) - nel caso di appalto da assegnarsi al ribasso. Ipotesi, quest'ultima, anche avallata dallo stesso codice che nell'articolo 97 (offerte anormalmente basse), comma 2 - come modificato dall'articolo 62, comma 1, lett. a) 1. - ora prevede, in relazione agli appalti da aggiudicarsi al minor prezzo, che il criterio per determinare la soglia di anomalia può

essere sorteggiato dalla stessa commissione di gara (e non solo dal RUP).

Ai sensi del comma 12 dell'articolo 216 (norma che sintetizza le varie disposizioni transitorie), fino all'adozione dell'Albo (di cui all'articolo 78 del codice) la commissione di gara continuerà ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

## 1. La proposta di nominare la commissione di gara

La disposizione transitoria appena riportata si riferisce già ad uno stato avanzato del procedimento amministrativo che riguarda la commissione di gara e trascura il momento di "avvio" relativo alla stessa proposta di procedere con un organo collegiale, obbligatorio - come detto - solo nel caso di appalto da aggiudicarsi solo con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La proposta della nomina della commissione di gara e quindi la verifica delle condizioni legittimanti o che impongano il collegio giudice/valutatore è competenza rimessa - dalle linee guida n. 3 dell'ANAC (come nel pregresso dal codice e dal regolamento attuativo) - al RUP.

Il responsabile unico del procedimento è, pertanto, il soggetto che deve proporre la nomina di una commissione di gara e (con l'Albo) la richiesta all'ANAC del sorteggio dei componenti.

## 2. La scelta dei commissari

E' del tutto evidente che dal momento della proposta di nomina della commissione di gara si distingue la fase successiva relativa alla scelta dei commissari ovvero dei soggetti da inserire nel collegio. Si tratta, questa, di un'ovvia competenza tecnica (e non, ad esempio nei comuni, di competenza giuntale).

Il fatto che sia venuto meno - per abrogazione - l'articolo 84 del pregresso codice impone alla stazione appaltante, come recita l'ultima parte del primo periodo del comma 12 sopra riportato, di darsi delle regole di trasparenza ed imparzialità.

In questo senso, il procedimento da utilizzare - per l'individuazione dei componenti del collegio - potrebbe essere quello già declinato nell'articolo 84 del

pregresso codice o limitarsi al richiamo di regole di trasparenza e competenza (es. attingendo da altre pubbliche amministrazioni).

Il RUP, in sostanza, non potrà scegliere discrezionalmente i componenti della commissione ma dovrà privilegiare in primo luogo (e proporre poi al proprio responsabile) la nomina di soggetti interni - non coinvolti da rapporto gerarchico nei confronti del presidente della commissione come stabilito dalla giurisprudenza da ultimo il Tar Puglia, Lecce, sez. II, sentenza n. 825/2017) - oppure attingendo da altre amministrazioni o ancora rivolgendo inviti ai vari ordini/categorie per la formulazione di nominativi su cui espletare la scelta con il sorteggio.

## 3. La presenza del RUP nella commissione di gara

Rimane aperta la questione della partecipazione del RUP in commissione di gara e - semplificando - se il RUP possa "pretendere" o rifiutarsi di far parte del collegio.

Il decreto correttivo (decreto legislativo 56/2017) con la modifica intervenuta al comma 4 dell'articolo 77 del codice rimette alla stazione appaltante la valutazione se il responsabile unico del procedimento possa o meno far parte della commissione di gara.

Fermo restando, il primo periodo del comma 4 citato, che "i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta".

**Il procedimento da utilizzare, nel caso di scelta di membri esperti esterni alla stazione appaltante, potrebbe essere quello già declinato nell'articolo 84 del pregresso codice o anche un semplice richiamo a regole di trasparenza e competenza (es. attingendo da altre pubbliche amministrazioni).**

La scelta del legislatore, in effetti, appare singolare considerato che l'orientamento dominante della giurisprudenza (ed in particolare quella espressa sotto l'egida del nuovo codice)

sembra confermare l'incompatibilità del RUP. Non solo, le stesse linee guida n. 3 - e l'aggiornamento proposto dall'ANAC attualmente in fase di consultazione - non "raccolgono" il suggerimento del legislatore ribadendo che la presenza del responsabile unico del procedimento viene "condizionata" dalla giurisprudenza che in passato - ma non sempre in modo univoco - ha affermato che questo soggetto può essere membro della commissione se non ha approvato le regole della gara (competenza del responsabile del servizio).

Alla luce dell'ambiguità del dato normativo e di quello giurisprudenziale appare opportuno che la stazione appaltante fornisca indirizzi precisi ai vari servizi ed ai correlati responsabili adottando - si

ritiene – la soluzione chiara ed inequivoca di non inserire il RUP in commissione.

Tale indirizzo generale, evidentemente, esclude fin dall'origine ogni possibilità di ricorso. Al limite potrebbe ritenersi compatibile il RUP in commissione nel caso di limitato intervento discrezionale dell'organo valutatore.

**4. Il presidente della commissione di gara (nel periodo transitorio)**

Il comma 4 dell'articolo 77 del codice dei contratti estende l'incompatibilità – per aver svolto funzioni tecniche/amministrative afferenti la redazione degli atti – anche al responsabile del servizio che, come accade normalmente negli enti locali, abbia approvato con la propria determinazione a contrattare il bando e gli atti di avvio della procedura.

La norma, come già rilevato, rappresenta una importante novità rispetto al regime pregresso (decreto legislativo 163/2006 ed in particolare con l'articolo 84) con cui si operava una sorta di finzione giuridica per consentire al responsabile del servizio di poter partecipare quale presidente del collegio.

Circostanza che risultava perfettamente coerente con l'articolo 107 del decreto legislativo 267/2000 – da ritenersi ancora in vigore e non abrogato neppure implicitamente dal codice dei contratti – che attribuisce non solo la presidenza ma l'intera responsabilità sul procedimento al dirigente/responsabile del servizio.

In tempi recenti, come annotato sopra, proprio il Tar Puglia, della seconda sezione di Lecce con la sentenza n. 825/2017 ha chiarito che il responsabile del servizio in quanto soggetto che

approva gli atti di gara non può partecipare ai lavori della commissione di gara.

Circostanza, questa, che rende necessario un indirizzo generale della stazione appaltante che chiarisca in che modo devono essere costituite le commissioni di gara per evitare impugnazioni/ricorsi dei concorrenti.

**5. L'indirizzo generale sulle modalità di composizione delle commissioni di gara**

L'indirizzo generale – a mero titolo esemplificativo nei comuni – può assumere la veste formale o di una direttiva del segretario/responsabile anticorruzione o di una delibera giunta; nel caso delle ASL l'atto può promanare direttamente dal direttore generale.

Circa il contenuto degli indirizzi, in primo luogo, ribadito che la commissione di gara opera necessariamente nel caso di appalto/concessioni da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (e anche nel caso di appalto da aggiudicarsi al ribasso) - composta in numero dispari con un massimo di 5 membri esperti in aspetti amministrativi e specifici del settore inciso dall'appalto (commi 1 e 2, art. 77 del codice) -, occorrerà esprimersi sia sulla partecipazione del RUP sia dello stesso dirigente/responsabile del servizio.

A sommo avviso, per quanto appena esposto, è da preferire l'orientamento (peraltro già sostenuto dall'ANAC negli schemi di linee guida n. 3) per cui il RUP ed il dirigente/responsabile del servizio non possono partecipare alla commissione di gara (né ai lavori) se non, il primo, come mero segretario verbalizzante, il secondo come soggetto deputato ex lege all'approvazione – se del caso – della

**Alla luce dell'ambiguità del dato normativo e di quello giurisprudenziale appare opportuno che la stazione appaltante fornisca indirizzi precisi ai vari servizi ed ai correlati responsabili adottando – si ritiene – la soluzione chiara ed inequivoca di non inserire il RUP in commissione.**

proposta di aggiudicazione presentata dal RUP. In questo modo, come detto, si prevengono direttamente possibili conflitti e ricorsi.

Soggetto competente, come detto, a presentare la proposta di nomina di commissione è il RUP che avrà cura di privilegiare la partecipazione di soggetti interni alla stazione appaltante - non legati da vincoli gerarchici con il presidente - con cura che non abbiano svolto alcun incarico relativo all'appalto né debbano rivestire ruoli specifici in fase di esecuzione del contratto (né si trovino in situazioni di altre incompatibilità ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 77); il presidente potrà essere individuato alternativamente tra gli altri responsabili di servizio.

Il presidente, ai sensi del comma 8 dell'articolo 77 - come il resto della commissione - nel periodo transitorio e quindi ante albo dei commissari, potrà essere ancora un dipendente interno alla stazione appaltante, mentre una volta a regime il nuovo sistema, anche per gli appalti nel sottosoglia il presidente dovrà essere sorteggiato tra i nominativi comunicati dall'ANAC e, pertanto, dovrà sempre essere un soggetto esterno.

In caso, da ritenersi residuale, di nomina di componenti esterni il modello a cui il RUP si deve ispirare è quello già previsto nell'articolo 84 del pregresso codice con escussione dei vari "ordini" di esperti affinché propongano una terna di nomi su cui effettuare il sorteggio.

La determina di nomina - con eventuali compensi per i membri esterni che dovranno essere considerati nel quadro economico dell'appalto (comma 10 art. 77) - compete al dirigente/responsabile del servizio.

## 6. Il momento della nomina della commissione di gara

Il comma 7 dell'articolo 77 - e nell'indirizzo generale adottato dalla stazione appaltante sarà opportuno ribadirlo - dispone che la nomina della commissione possa avvenire legittimamente solo dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, secondo un principio classico del procedimento di gara in modo da evitare potenziali collusioni con gli appaltatori.

Ulteriori questioni che l'atto di indirizzo può affrontare attengono allo svolgimento dei lavori dell'organo collegiale, il cui *modus operandi* deve essere attentamente presidiato dal RUP che poi stenderà l'atto di approvazione dei vari verbali e predisporrà la proposta di aggiudicazione al proprio responsabile del servizio.

**Ulteriori questioni che l'atto di indirizzo può affrontare attengono allo svolgimento dei lavori dell'organo collegiale - il cui modus operandi deve essere attentamente presidiato dal RUP che poi stenderà l'atto di approvazione dei vari verbali e predisporrà la proposta di aggiudicazione al responsabile del servizio.**

Le sedute, al netto di quelle dedicate alla valutazione dei progetti, devono essere rigorosamente pubbliche. La giurisprudenza ha più volte annotato

che l'unico momento in cui gli appaltatori possono realmente verificare l'andamento e la regolarità della procedura è quello dei lavori aperti agli interessati. Pertanto, ogni violazione rischia verosimilmente di determinare l'annullamento degli atti di gara.

Da notare che il decreto correttivo (comma 1-bis dell'articolo 78) nel rimettere all'ANAC la predisposizione di specifiche linee guida sul funzionamento delle commissioni di gara, ha specificato la necessità di chiarire che le sedute di norma devono essere pubbliche. Disposizione, a sommo avviso, non necessaria considerato il costante indirizzo giurisprudenziale che impone la pubblicità delle sedute ad eccezione del momento in cui l'organo collegiale valuta i progetti in modo da poter espletare tale valutazione al riparo da possibili condizionamenti.

Le considerazioni ultime riportate introducono la questione di quali siano i compiti della commissione. In via esclusiva la competenza della commissione è quella di valutare le offerte mentre in via residuale e solo nel periodo transitorio – come annotato anche dalla giurisprudenza e dall'ANAC – l'organo giudicante può occuparsi sia delle verifiche formali sulla documentazione prodotta (si intende il controllo della prima fase consistente nella verifica della completezza – non del possesso dei requisiti – della documentazione presentata) e della stessa verifica sulla potenziale anomalia. Compiti che appartengono al RUP il quale, soprattutto in relazione alla verifica dell'anomalia può farsi supportare anche dalla commissione di gara (il RUP può anche richiedere la collaborazione degli uffici della stazione appaltante, la costituzione di un ufficio a hoc oppure l'intervento di esperti).

La circostanza che la commissione di gara venga chiamata ad occuparsi della verifica sulla regolarità e completezza degli atti presentati per partecipare alla competizione implica – da parte di questa – l'esercizio delle incombenze correlate all'utilizzo del soccorso istruttorio, sia specificativo (che si esplica con la richiesta di meri chiarimenti sui documenti prodotti), sia di tipo integrativo (ora non più oneroso per effetto delle modifiche apportate dal decreto correttivo al comma 9 dell'articolo 83 del codice) che si esplica con autentiche richieste di integrazioni per mancate dichiarazioni (tranne che per quella afferente alle procedure penali), per

l'integrazione sul contratto di avvalimento (sempre che risulti stipulato ante scadenza del termine per presentare offerta) e/o anche per integrare la carenza di firme sempre che sia chiara la paternità dell'offerta.

Di tali incombenze, evidentemente, si potrà occupare comunque anche il RUP (o, questo potrebbe prestare valido supporto).

#### **7. Il rinnovo del procedimento di gara**

La commissione di gara, quale organo straordinario della stazione appaltante, conclude i propri lavori con la consegna della proposta di aggiudicazione al RUP (il quale poi, dopo le dovute verifiche/controlli formali, dovrà predisporre l'atto completo per il proprio responsabile del servizio) ma – ai sensi del comma 11 dell'articolo 77 – potrà essere riconvocata in caso di annullamento del procedimento di gara. Questo per una evidente economia di procedimento.

Il comma in parola puntualizza testualmente – secondo disposizioni già note – che "in caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione".



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

Comunicato del 2 agosto 2017

Apertura dei termini per l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti aggregatori di cui dell'art. 3, comma 1, del DPCM 11 novembre 2014

**Visto** l'articolo 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66;  
**Vista** la relativa Legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89;  
**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2014, pubblicato in GU n. 15 del 20 gennaio 2015;  
**Visto** l'articolo 213, comma 16, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici;  
**Considerato** che l'articolo 5, comma 1, del citato DPCM 11 novembre 2014, prevede che l'ANAC entro il 30 settembre 2017 e, successivamente, ogni tre anni, procede all'aggiornamento dell'elenco;  
**Considerato**, altresì, che l'articolo 1, comma 5, del predetto DPCM prescrive che ai fini dell'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori, i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, devono nei tre anni solari precedenti la richiesta, avere pubblicato bandi e/o inviato lettera di invito per procedure finalizzate all'acquisizione di beni e servizi di importo a base di gara pari o superiore alla soglia comunitaria, il cui valore complessivo sia superiore a 200.000.000 euro nel triennio e comunque con un valore minimo di 50.000.000 euro per ciascun anno;  
**Considerato**, inoltre, che l'ANAC è competente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del DPCM 11 novembre 2014, a definire con propria Determinazione le modalità operative per la presentazione delle richieste di iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori;  
**Vista** la Determinazione ANAC dell'11 febbraio 2015, n. 2, pubblicata in GU n. 51 del 3 marzo 2015;  
**Considerato** che il Consiglio dell'Autorità, nella seduta del 1° agosto 2017, ha deliberato l'apertura del termine per la presentazione delle richieste di iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori

il Presidente

comunica che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del DPCM 11 novembre 2014, che intendano mantenere l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori, ovvero i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui al citato articolo 2 e non iscritti all'elenco, intendano iscriversi, hanno termine fino al **15 settembre 2017** per inviare formale richiesta all'Autorità Nazionale



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

Anticorruzione, Ufficio Qualificazione Stazioni Appaltanti (USA), secondo le modalità operative di cui alla predetta Determinazione ANAC n. 2 dell'11 febbraio 2015.

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 2 agosto 2017  
Il Segretario, Maria Esposito



VIA PEC

Spett.le  
Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.)  
c/o Galleria Sciarra  
Via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma  
Ufficio Qualificazione Stazioni Appaltanti (USA)  
c.a. Presidente  
Dott. Raffaele Cantone  
PEC: [protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it)

Oggetto: Comunicato ANAC del 2 agosto 2017 - Apertura dei termini per l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'art. 3, comma 1, del DPCM 11 novembre 2014.  
**Comunicazione.**

Con riferimento al comunicato emarginato in oggetto, lo scrivente, in qualità di responsabile/referente della "Centrale Unica di Committenza della Penisola Sorrentina", costituita ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n° 267/2000, con varie e pertinenti deliberazioni consiliari, tra i Comuni di Massa Lubrense, Sorrento, Sant'Agnello e Piano di Sorrento, con sede legale e domicilio fiscale in Sorrento (NA) alla Piazza Sant'Antonino civ. 1, già in possesso dell'iscrizione rilasciata in data 15.04.2016 - come da attestato allegato - ai sensi dell'articolo 33-ter del Decreto Legge 18.10.2012, n° 179 convertito, con modificazioni, con legge 221/2012, all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti con il seguente Codice AUSA 0000550842, comunica che la stessa aggregazione richiede, ove e semmai necessaria, la conferma della propria iscrizione alla predetta Anagrafe Unica della Stazione Appaltante con il già assegnato codice 0000550842.

Si rammenta che la qualificazione conseguita in data 15.04.2016, come sancito dall'articolo 38, comma 5 del decreto legislativo n° 50-2016 e successive modifiche ed integrazioni, opera per la durata di cinque anni e quindi sino al 15.04.2021.

Il Comune capo-fila dell'aggregazione in forma di convenzione, e il Comune di Sorrento, avente il seguente codice fiscale: 82001030632.

Si rinvia, per quanto possano essere utili a riguardo, alle informazioni comunicate in fase di iniziale registrazione in anagrafe (AUSA).

Si resta a disposizione per fornire qualsiasi ulteriore documentazione e/o chiarimento che codesta Autorità ritenesse di richiedere.

Il Responsabile/Referente della Centrale Unica del Comune di Sorrento

quali Ente capo-fila

Dott. Aniello Caccace

VISTO: IL SINDACO (del Comune di Sorrento, quale Ente capo-fila)

Avv. Giuseppe CUOMO

# Avcp

Circolo Anticentrifugazione



000055084220160415122917633

## Comunicazione Circolo Anticentrifugazione affiliato Avcp

La presente Circola Affiliata è iscritta nel Registro Circoli Avcp con il numero 0000550842

Codice Fiscale	Non disponibile
Denominazione	<b>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PENISOLA SORRENTINA</b>
Sede legale o Domicilio Fiscale	<b>PIAZZA SANT'ANTONINO 1 -14. 80067 - SORRENTO</b>
Codice AUSA	<b>0000550842</b>
Data ultimo aggiornamento	<b>15/04/2016</b>

La Circola Affiliata è formata dai soci che hanno aderito al Circolo Avcp con il numero 0000550842

La Circola Affiliata è iscritta nel Registro Circoli Avcp con il numero 0000550842

Circolo Anticentrifugazione - Avcp - Pagine 5/1000

7-11-2013 11:00